

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio n. 1 2005**

Osservatorio n. 1 2007

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Enti locali dissestati

1. 'E disponibile il nuovo modello relativo alla redazione del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti locali in dissesto dall'8 novembre 2001 devono approvare ai sensi dell'art.256, c.6, Tuel.(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, n. F.L. 23/2006).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Riscossione

1. Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il recupero dei crediti in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo è remunerato con un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto.(art.3, c.6 bis, aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.2, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. L'aggio è a carico del debitore, nella misura determinata con decreto interministeriale da emanare entro il 30 settembre dell'anno che precede il biennio di riferimento, e non deve superare il 5% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente; in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, l'aggio è a totale carico del debitore.
(art.17, c.3, lett a) e b), D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, nel testo sostituito dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.2. Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il compenso per l'attività di riscossione mediante iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento del debitore è a carico dell'ente creditore, salvo che il pagamento non sia effettuato oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, nel qual caso l'aggio è a totale carico del debitore.
(art.17, c.3 bis, lett. a) e b), aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

2. La riscossione volontaria della tariffa del servizio idrico integrato può essere effettuata attraverso il mod. F24, previa convenzione con l'agenzia delle entrate.
(art.156, c.3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nel testo sostituito dall'art.2, c.10, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

2.1. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può, altresì, essere affidata a soggetti iscritti all'albo, a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

2.2. Anche la riscossione coattiva mediante ruolo della tariffa del servizio idrico integrato può essere

affidata ai concessionari della riscossione.

(art.17, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo modificato dall'art.2, c.11, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

Pagamenti

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo diversamento derivante da cartelle di pagamento.(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

1.3. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare.(art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale.(Art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

1.3. A decorrere dal bilancio di previsione 2003, i titoli contabili di entrata e spesa devono essere individuati in base al nuovo sistema di codifica definito con DM 24 giugno 2002, con il quale vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche.(in G.U. n.164 del 15 luglio 2002).

2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

(art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.161, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. I tesoreri non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione.
(art. 28, c. 4)

2.2. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 9 novembre 2005, n.35, è richiamata l'attenzione degli enti locali sull'imminente avvio a regime del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire.

(in G.U. n.269 del 18 novembre 2005).

3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema.

(in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).

3.1. Le disposizioni del D.M. 18 febbraio 2005 cessano di avere efficacia il 1° gennaio 2007, decorrenza dalla quale entrano in vigore le disposizioni del D.M. 14 novembre 2006.

(in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.272 del 22 novembre 2006).

3.2. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui ai precedenti DD.MM..

3.3. L'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3.4. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

3.5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

3.6. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" contenente la descrizione e la definizione delle voci di entrata e di spesa ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la nuova versione del glossario è pubblicata sul sito del ministero..

3.7. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери.

3.8. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriере le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriере, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti statali sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni (maggior gettito previsto 3.654.971,00 euro), dal

rilascamento dei fabbricati rurali (366 milioni di euro), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (80 milioni di euro) e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (90 milioni di euro).

(art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.2. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale.

2. A decorrere dall'anno 2006, un fondo di 220 milioni di euro è destinato anche agli enti locali a fronte dei maggiori oneri contrattuali del biennio 2004-2005, per la quota di incremento dello 0,70% rispetto alla complessiva crescita delle retribuzioni del 5,01% derivante dall'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto del Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005.

(art.1, c.178, legge 23 dicembre 2005, n.266).

2.1. I trasferimenti saranno attribuiti a seguito del riparto del fondo con i criteri e le modalità da definire con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2006.

(art.1, c.179).

2.2. Con D.M. 18 ottobre 2006 sono approvati i criteri di ripartizione del fondo.

(in G.U. n.260 dell'8 novembre 2006).

2.3. Ai fini della ripartizione delle risorse stanziare a decorrere dall'anno 2006, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) unità di personale a tempo determinato e indeterminato comunicate in sede di conto annuale 2004;
- b) benefici medi pro-capite decorrenti dal 31 dicembre 2005, a valere sull'anno 2006 previsti dal CCNL.

2.4. Sono esclusi dal riparto gli enti che non hanno presentato il conto annuale del personale.

2.5. Al trasferimento in favore degli enti sarà provveduto con apposito decreto ministeriale.

3. Per il solo anno 2005, un fondo di 10 milioni di euro è destinato al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).

(art.1, c.52, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. La disciplina per l'attuazione e la ripartizione del fondo è definita con D.P.R. 18 settembre 2006, n.287.

(in G.U. n.277 del 28 novembre 2006).

3.2. Nel caso di richieste di rimborso superiori al fondo, il riparto è disposto in misura

proporzionale.

3.3. Per l'accesso al riparto, gli enti devono presentare apposita certificazione, su modello allegato al D.P.R., entro il termine perentorio del 27 febbraio 2008.

4. Sono disponibili i dati provvisori del riparto 2006 del fondo Iva per servizi non commerciali esternalizzati, alla cui erogazione si procederà nella misura del 50%, salvo conguaglio. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2006).

5. È disponibile l'elenco delle spettanze dei comuni per contributo maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'Iva sul trasporto pubblico per l'anno 2006. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 novembre 2006).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. (art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (art.2, c.35).

1.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. (art.2, c.36).

1.3. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

1.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili detenuti da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese. (art.9, c.3, lett. a, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo modificato dall'art.2, c.37).

1.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 30 giugno 2007. (art.2, c.38).

1.6. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, di cui al punto 1.1. (stima prevista, 3.654.971,00 euro), e dal riclassamento dei fabbricati rurali di cui al punto 1.2. (stima prevista, 366 milioni di euro), sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art.2, c.39).

1.7. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.8. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale

2. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale.
(art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

2.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

2.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale.
(art.2, c.41).

2.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari devono provvedere a richiedere la revisione.

2.4. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.
(art.2, c.42).

2.5. Qualora i soggetti intestatari non provvedano, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio.
(art.2, c.44).

2.6. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007.
(art.2, c.43).

2.7. Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni di cui al punto 2. (stima prevista, 80 milioni di euro), sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali.
(art.2, c.46).

2.8. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

2.9. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale.

3. A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%.
(art.2, c.45, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

3.1. La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, seminari, case di cura, ospedali, prigionieri, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di

derrate alimentari.

3.2. Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni di cui al precedente punto 3. (stima prevista, 30 milioni di euro), sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art.2, c.46).

3.3. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

3.4. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale.

SPESA

Risparmio energetico

1. Possono essere avviate gare di appalto per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. (art.2, c.149, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio, che è finalizzato al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta (art.2, c.150).

SERVIZI PUBBLICI

Trasporto pubblico locale

1. Un fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, di 41 milioni di euro, per l'anno 2008, e di 50 milioni di euro, per l'anno 2009, costituito con le maggiori entrate conseguenti all'introduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è destinato alla sicurezza ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale. (art.2, c.54, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

Funzioni catastali

1. Un fondo annuale, a decorrere dal 2006, comunque incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008, costituito con le maggiori entrate conseguenti alle imposte ipotecarie e catastali, è destinato al finanziamento delle attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. (art.2, c.66, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

Qualità dei servizi

1. Entro il 31 dicembre 2006, il dipartimento della funzione pubblica predispone un piano per il miglioramento dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici. (art.2, c.163, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

1.1. Il piano per il miglioramento contiene anche le linee guida per sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza, adottabili dalle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture.

Sostegno dell'occupazione

1. Un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato al finanziamento di un piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (art.13, c.4, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

1.1. Con D.M. 21 settembre 2006 sono stabiliti i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e per la selezione dei soggetti cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali. (in G.U. n.256 del 3 novembre 2006).

1.2. Sono considerati prioritari i programmi presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle province, dei comuni e delle comunità montane del territorio di riferimento.

1.3. I programmi devono essere presentati al ministero del lavoro entro il 2 dicembre 2006.

Ambiente e risorse naturali

1. Con D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, è stato approvato il testo unico in materia ambientale contenente la nuova disciplina:

- a) delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
 - b) per la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 - c) per la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - d) della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
- (in suppl. ord. n.96 alla G.U. n.88 del 14 aprile 2006).

1.1. Con D.Lgs. 8 novembre 2006, n.284, sono state apportate modifiche al Tu. (in G.U. n.174 del 24 novembre 2006).

LAVORI PUBBLICI

Sicurezza nei cantieri

1. L'Ente committente è solidalmente responsabile, a decorrere dal 1° ottobre 2006, del mancato rispetto dell'obbligo di identificazione del personale occupato nel cantiere edile, in tutti i casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. (art. 36 bis, c. 3 e 4, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Chiarimenti operativi sulla previsione normativa sono forniti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, con circolare n.29 del 28 settembre 2006.

2. Con determinazione 26 luglio 2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, relativamente agli appalti di lavori pubblici. (in G.U. n.185 del 10 agosto 2006).

1.3. A decorrere dal 23 ottobre 2006, le stazioni appaltanti devono comunicare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- a) le gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE;
- b) le gravi inosservanze rilevate nel quadro delle attività ispettive e di controllo degli organi deputati alla vigilanza nei cantieri.

(comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 28 settembre 2006, in G.U. n.247 del 23 ottobre 2006).

1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti o accertamenti.

3. Indicazioni operative sulla disciplina sono fornite dal ministero delle infrastrutture con circolare 3 novembre 2006, n.1733. (in G.U. n.261 del 9 novembre 2006).

PATRIMONIO PUBBLICO

Beni culturali

1. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni mobili loro appartenenti, gli enti forniscono i dati relativi ai beni da sottoporre a verifica alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici competente per territorio. (D.M. 27 settembre 2006, in G.U. n.262 del 10 novembre 2006).

PUBBLICO IMPIEGO

Mobilità

1. In tutte le ipotesi di mobilità volontaria, occorre sempre mantenere al dipendente la posizione economica goduta nell'ente di provenienza.

(nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 13 novembre 2006, n.10).

Progressioni verticali

1. 'E illegittima la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno e lo scorrimento delle graduatorie di una procedura verticale interna ad una certa distanza temporale.

(nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 31 ottobre 2006, n.9).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Corrispettivi

1. Dal 1° gennaio 2007, relativamente alle attività di commercio al minuto ed attività assimilate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita.

(art.37, c.33 e 37, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. La prima trasmissione è effettuata entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.

1.2. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica delle informazioni saranno definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.

(art.37, c.34).

1.3. Resta fermo l'obbligo di emissione di fattura su richiesta del cliente e quello di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.

(art.37, c.34, nel testo sostituito dall'art.2, c.30, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

Locazione immobili

1. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono esenti dall'imposta:

a) le locazioni e gli affitti di terreni e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria;

c) le locazioni e gli affitti di fabbricati abitativi, comprese le pertinenze, le scorte e, in genere, i beni mobili destinati direttamente al servizio degli immobili;

beni mobili destinati esclusivamente al servizio degli immobili.

(art.10, c.1, n.8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo sostituito dall'art.35, c.8, lett. a, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).

2. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono imponibili ad aliquota 20% le locazioni di fabbricati strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, qualora l'Ente locale non utilizzi l'immobile per svolgere attività soggetta ad Iva o svolga operazioni esenti per almeno il 75% del volume d'affari.

(art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).

2.1. Sono esenti le locazioni di immobili strumentali utilizzati dall'Ente locale per l'esercizio di attività soggette ad Iva e le operazioni esenti poste in essere rappresentano meno del 75% del volume d'affari.

2.2. Le locazioni dei fabbricati strumentali, a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, sono in ogni caso imponibili qualora il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

3. Per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, che devono essere obbligatoriamente registrati, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, con effetto dal 4 luglio 2006. (art. 35, c. 10 quinquies, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).

3.1. Le modalità ed i termini dell' adempimento sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 settembre 2006. (in G.U. n.220 del 21 settembre 2006).

3.2. La dichiarazione deve essere presentata per via telematica.

3.3. L'adempimento può essere assolto con le modalità non telematiche dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

3.4. Il termine per la presentazione, a decorrere dal 1° novembre 2006, già fissato al 30 novembre 2006, è rinviato al 18 dicembre 2006. (provvedimento direttore agenzia delle entrate, 29 novembre 2006, n.2006/186637).

IMPOSTA DI REGISTRO

Contratti di locazione e cessione immobili

1. I contratti di locazione di terreni, aree e fabbricati abitativi, esenti da Iva, sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale del 2%.
(art.5, c.2, e art.40, c.1, D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel testo modificato dall'art.35, c.10, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 27/E).

1.1. I contratti di locazione di immobili strumentali sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità ad Iva al quale la locazione è soggetta.
(circolare agenzia delle entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).

2. Per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, che devono essere obbligatoriamente registrati, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, con effetto dal 4 luglio 2006.
(art. 35, c. 10 quinquies, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia delle entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).

2.1. Le modalità ed i termini degli adempimenti e per il versamento dell'imposta sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 settembre 2006.
(in G.U. n.220 del 21 settembre 2006).

2.2. La dichiarazione deve essere presentata per via telematica.

2.3. L'adempimento può essere assolto con le modalità non telematiche dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

2.4. Il termine per la presentazione, a decorrere dal 1° novembre 2006, già fissato al 30 novembre 2006, è rinviato al 18 dicembre 2006.
(provvedimento direttore agenzia entrate, 29 novembre 2006, n.2006/186637).

15 FEBBRAIO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.
(art.1, D.M. 1 dicembre 2003).

20 FEBBRAIO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.
(D.M. 14 novembre 2006).

27 FEBBRAIO

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione della certificazione per l'accesso al riparto del fondo di 10 milioni di euro, finanziato nel solo anno 2005, quale rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires. La certificazione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata, fax, oppure con lettera raccomandata, al Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, P.zza del Viminale 1, 00187 Roma.
(D.P.R. 18 settembre 2006, n.287, in G.U. n.277 del 28 novembre 2006).

28 FEBBRAIO

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente.
(deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21).

Acquedotti e fognature

- Trasmissione annuale, da parte dei soggetti gestori degli impianti, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - di appositi rapporti indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.
(D.M. 8 gennaio 1997, n. 8).

Conto degli agenti contabili interni

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2006, da parte dell'economo, del consegnatario di beni e degli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art.233, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Conto del tesoriere

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2006, da parte del tesoriere. (art.226, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati. (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accredito sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN. (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2007, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. (D.M. 22 dicembre 2000).

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2007 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

Patto di stabilità interno

- Presentazione, da parte dell'ente capofila di servizi gestiti in comune, al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, di una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati:
- la disposizione di individuazione di ente capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;

- il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
- gli impegni ed i pagamenti 2006 per la parte che si riflette effettivamente sul proprio patto di stabilità e per la parte che si riferisce agli altri enti.

(lett. G.3, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

- Presentazione, da parte degli enti beneficiari dei servizi gestiti da un altro ente capofila, al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, di una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati gli impegni ed i pagamenti 2006 per la quota convenzionalmente posta a carico del proprio patto di stabilità interno.

(lett. G.3, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).

Spesa per il personale

- Certificazione al ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, da parte dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, delle comunità montane e degli altri enti locali, per la verifica del rispetto dell'obiettivo del contenimento della spesa.

(art.1, c.205, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Anagrafe tributaria

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell'anno 2005, contratti per l'erogazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas.

(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all'anno 2005 di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia.

(art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno 2005.

(provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto,

conclusi nell'anno 2005 mediante scrittura privata e non registrati.
(provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).